

# **COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA**

## **REGOLAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI**

(approvato con deliberazione di C.C. n. 28 dell'8 settembre 2015)

### **TITOLO I - ISTITUZIONE ALBO E ISCRIZIONI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Istituzione dell'Albo
- Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- Art. 4 - Articolazioni dell'Albo in sezioni
- Art. 5 - Richiesta di iscrizione
- Art. 6 - Provvedimento d'iscrizione
- Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo comunale
- Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

### **TITOLO II – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

- Art. 9 - Diritti delle Associazioni
- Art. 10 - Obblighi delle associazioni iscritte
- Art. 11 - Convenzioni
- Art. 12 - Assemblea delle Associazioni

### **TITOLO III – NORME FINALI**

- Art. 13 - Norme transitorie
- Art. 14 - Pubblicità dell'Albo
- Art. 15 - Entrata in vigore

## TITOLO I - ISTITUZIONE ALBO E ISCRIZIONI

### Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Casale di Scodosia riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, socio-sanitari, di tutela ambientale, di promozione dell'artigianato e dell'economia del paese, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo Statuto comunale.

### Art. 2 – Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità, di cui al precedente Art. 1, operanti nell'ambito del territorio comunale di Casale di Scodosia.
2. L'Albo e il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

### Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni, i comitati, le cooperative sociali, gli enti formalmente costituiti e operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, **che hanno sede nel territorio comunale** e che:
  - a. non abbiano finalità di lucro;
  - b. si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
  - c. svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del suddetto articolo 1;
  - d. siano costituite sul territorio del Comune di Casale di Scodosia e vi operino da almeno un anno;
  - e. siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale
  - f. il numero dei soci residenti nel Comune di Casale di Scodosia sia oltre la metà del numero totale dei soci.

1bis. *“Associazioni operanti nel territorio”*. Possono essere iscritte all'Albo anche le Associazioni costituite sul territorio di un altro Comune, ma che svolgano regolarmente significative e continuative attività nel territorio del Comune di Casale di Scodosia da almeno un anno, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal presente regolamento. Possono inoltre essere iscritte all'Albo le associazioni con sede nel Comune di Casale di Scodosia ma che non rispettino il punto f del precedente comma 1.

2. Possono altresì essere iscritti all'Albo i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito comunale.

3. Nell'Atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile, e dalla normativa di settore per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono, devono essere espressamente previsti:
  - l'assenza di scopo di lucro;
  - l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  - i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.
4. E' ammessa di diritto la Pro Loco.
5. Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.
6. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.
7. L'iscrizione all'Albo comunale è, inoltre, condizione preferenziale per fruire di eventuali contributi economici da parte del Comune.

#### **Art. 4 – Articolazioni dell'Albo in sezioni**

1. L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni tematiche, per le Associazioni con sede nel Comune di Casale di Scodosia:
  - Interventi e servizi sociali e socio sanitari, impegno civile, solidarietà internazionale e pace;
  - Promozione e sviluppo turistico del territorio;
  - Economia e lavoro;
  - Educazione e formazione;
  - Sport;
  - Cultura e tempo libero;
  - Territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile.
2. Per le Associazioni iscritte all'Albo comunale di cui all'Art. 3 comma 1bis sarà riservata una sezione particolare, denominata "Associazioni operanti nel territorio".
3. Le Associazioni, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.
4. Responsabile ai soli fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo è il responsabile del servizio istruzione/cultura/sport, che dovrà provvedervi con proprio atto.

#### **Art. 5 - Richiesta di iscrizione**

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco, su apposito modulo predisposto dall'ufficio istruzione/cultura/sport a firma del legale rappresentante o del referente (secondo la tipologia) dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
  - la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale "sigla" dell'Associazione;
  - la sede legale;

- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
  - numeri di telefono e fax;
  - indirizzo e-mail ed eventualmente di PEC (posta elettronica certificata);
  - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
  - la data di costituzione;
  - la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
  - l'indicazione della sezione di appartenenza di cui all'Art. 4;
  - elenco dei soci dell'Associazione stessa (nome, cognome, data di nascita e indirizzo);
  - elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con verbale dell'assemblea in cui si sono svolte le elezioni;
  - elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione.
2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
- a - copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, laddove presenti e, diversamente, eventuale altra documentazione delineante la propria attività;
  - b – relazione dell'attività e delle iniziative svolte nell'ultimo anno solare;
  - c – programma attività ed iniziative da svolgere;
  - c – rendiconto economico.
3. Le associazioni riconducibili alla categoria “sport”, di cui all'art.4 comma 1, devono inoltre presentare la copia di iscrizione al registro CONI ed alla Federazione sportiva di competenza o ente di promozione sportiva.

#### **Art. 6 – Provvedimento d'iscrizione**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta con decreto del Sindaco sentita la Giunta, di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti da parte del responsabile del servizio istruzione/cultura/sport.
2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena archiviazione della domanda.
3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti.
4. L'eventuale provvedimento di diniego, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'Associazione interessata.
5. Contro la mancata iscrizione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

#### **Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale i soggetti

associativi, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono inviare al Comune: eventuali variazioni associative, relazione dell'attività di previsione annuale.

2. Ogni altra variazione dello Statuto che si verifichi nel corso dell'anno andrà comunicata tempestivamente al Sindaco.
3. In caso di inadempienza il responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando un termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio dell'Associazione stessa dall'Albo.
4. Il servizio istruzione/cultura/sport può comunque provvedere d'ufficio alla revisione periodica dell'Albo Comunale ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

#### **Art. 8 – Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.
2. La cancellazione dall'Albo può inoltre essere disposta d'ufficio, con provvedimento del responsabile della tenuta dell'Albo, nei seguenti casi:
  - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
  - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione deve essere comunicato in breve tempo, comunque entro 30 giorni, all'Associazione interessata, anche attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (posta elettronica certificata).
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

### **TITOLO II – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 9 – Diritti delle Associazioni**

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria discrezionalità, può richiedere specifici pareri alle associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza, proponendo incontri con gli stessi (Assemblea delle associazioni), per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa a favore dell'interesse pubblico.
2. I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze e proposte nei settori di loro competenza, sempre che tale funzione risulti utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo possono richiedere il patrocinio al Comune di Casale di Scodosia in riferimento alle singole manifestazioni, iniziative o progetti che esse intendono realizzare a beneficio della cittadinanza.
4. Le Associazioni potranno avere diritto ad agevolazioni per l'utilizzo delle strutture comunali, specificate da appositi regolamenti o norme gestionali. Le agevolazioni saranno differenziate fra le associazioni di

cui all'art. 3 comma 1 e quelle di cui allo stesso art. 3 comma 1bis, con precedenza per le prime rispetto alle seconde.

#### **Art. 10 – Obblighi delle associazioni iscritte**

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di presentare annualmente (entro il 30 giugno per le Associazioni sportive, entro il 31 gennaio per tutte le altre):
  - Verbale dell'assemblea dei soci,
  - Resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente,
  - Descrizione dell'attività annuale da svolgere.
2. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione e presentazione del rendiconto economico presso l'ufficio segreteria, dal quale devono risultare: i beni, i contributi introitati, ogni altra forma di reperimento di risorse, le spese sostenute, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati, entro gli stessi termini indicati al precedente comma 1.
3. Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 11 - Convenzioni**

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni e accordi di collaborazione con i soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento e dalle disposizioni di cui agli art. 43 Legge 449/97 e n. 119 D.Lgs. 267/2000.
2. L'Amministrazione Comunale può altresì stipulare convenzioni con i soggetti associativi, come individuati nel presente regolamento, attraverso le quali regolare i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare comunale.
3. Il Comune, nello stipulare delle convenzioni con i soggetti associativi, deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle attività concordate ed il controllo della loro qualità, la durata, i casi e le modalità di disdetta delle stesse, il carico di responsabilità connesse alle attività che verranno poste in essere.

#### **Art. 12 – Assemblea delle associazioni**

1. L'Assemblea delle Associazioni, aperta a tutti i membri delle associazioni, è costituita da due rappresentanti per ogni associazione iscritta all'Albo. E' presieduta e convocata dal Sindaco o da un suo delegato. Si riunisce almeno due volte all'anno per valutare e coordinare, a livello consultivo, le attività programmate da ciascuna associazione.
2. Il Sindaco invia a ciascuna Associazione la convocazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di riunione.
3. L'Assemblea può essere convocata solo tra le associazioni con sede nel Comune di Casale di Scodosia oppure estesa anche alle "associazioni operanti nel territorio", a discrezione del Sindaco, considerato l'ordine del giorno.

4. L'assemblea è validamente costituita con la presenza minima di una metà delle associazioni iscritte all'Albo, con arrotondamento per difetto (nel computo di escludono le "Associazioni operanti nel territorio").
5. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta delle associazioni presenti. I voti sono solo palesi.
7. Almeno tre organismi iscritti all'Albo possono, qualora ne ravvisino la necessità, chiedere la convocazione dell'Assemblea.
8. Il verbale dell'Assemblea sarà tenuto da un partecipante designato dal Presidente.
9. Qualora le associazioni siano assenti per due volte consecutive dalle Assemblee regolarmente convocate, saranno considerate decadute dall'iscrizione all'Albo.

#### **TITOLO IV – NORME FINALI**

##### **Art. 13 – Norme transitorie**

Ai fini della prima costituzione dell'Albo, le associazioni già censite, dovranno comunicare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio, la volontà di iscrizione al nuovo Albo, eventualmente integrando la documentazione agli atti del Comune per l'adeguamento alle presenti disposizioni. Dal momento della richiesta di iscrizione sarà comunicato entro 30 giorni l'accettazione o la richiesta di integrazione della documentazione, che dovrà essere prodotta entro ulteriori 60 giorni. Scaduto inutilmente tale termine la pratica viene archiviata e l'organismo potrà chiedere una nuova iscrizione secondo le modalità previste nel presente regolamento. Nel periodo necessario al perfezionamento dell'iscrizione gli organismi mantengono comunque riconosciuta la loro situazione e le prerogative già acquisite.

##### **Art. 14 – Pubblicità dell'Albo**

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni, oltre ad essere depositato presso il servizio istruzione/cultura e sport, sarà pubblicato permanentemente sul sito internet comunale.

##### **Art. 15 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti.